



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale

Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche
presso l'Ufficio Territoriale del Governo – Roma

"Firmissima est inter pares amicitia"

Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di Asti - ODV

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Digs. 117/20174 e art. 26 Digs 105/2018

Statuto dell'Associazione di Volontariato

"ANVVFAT"

unicef

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs.n° 117 del 3 Luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione di Volontariato Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale. Sezione di Asti, siglabile "ANVVFAT".
2. La denominazione dell'Associazione sara' automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Volontariato nelle more della costituzione del RUNTS.
3. La denominazione dell'Associazione sara' automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Asti (AT). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione e' iscritta.
5. La durata dell'Associazione non e' predeterminata ed essa puo' essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 16 del presente Statuto.

Art. 2 Scopi e finalita'

1. L'Associazione e' apartitica, aconfessionale a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale si prefigge lo scopo di sensibilizzare, informare e formare i cittadini sui pericoli derivanti dagli infortuni, in particolare quelli domestici e quelli collegabili all'incauto uso di fonti di calore e di energia, nonche' sui comportamenti da tenere in caso di calamita' naturali.

Art. 3

Attivita'

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettivita', l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attivita' di interesse generale:
 - lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53 e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
 - lettera i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

. lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'Associazione intende svolgere, anche in accordo con le direttive del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile convegni, seminari, interventi didattici e corsi specifici presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri per anziani, associazioni, circoscrizioni, quartieri, comunità e alla popolazione in generale ovunque se ne ravvisi la necessità'. Attività di sensibilizzazione al volontariato rivolte alla collettività inerenti gli scopi associativi.

Le attività di informazione e formazione possono essere realizzate anche in collaborazione con altri enti e associazioni.

Supportare (anche tramite raccolte fondi dedicate) e collaborare con le associazioni del territorio attive nel campo della protezione civile e socio assistenziale e con le strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile (previste all'art. 11 della Legge 225/92) impegnate in progetti di alto valore per la collettività, quali il soccorso urgente alla popolazione, sostenendo, anche economicamente, iniziative finalizzate alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, all'integrità dei beni ed al sostegno di soggetti svantaggiati.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
10. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 s.m.i.)
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibili alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 e s.m.i. (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

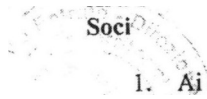
L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 D.lgs.

117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo e' depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 30 giorni prima dell'assemblea puo' essere consultato da ogni associato. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attivita' istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci



1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci e' illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni (in numero non inferiore a 7 persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato) che condividono gli scopi e le finalita' dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione e' a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio e' regolata in base a criteri non discriminatori, per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalita' perseguite e l'attivita' d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed e' subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione e' ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci e' ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualita' di socio e' intransmissibile.
5. La qualita' di socio si perde:
 - a. Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b. Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c. Per morosita' rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci e' deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facolta' di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art 7

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attivita' .In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- Di partecipare a tutte le attivita' promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facolta' di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- Di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - Al pagamento della quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa e' intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso puo' essere restituita.

Art. 8

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei soci
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente

Art. 9

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci e' l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attivita' della stessa ed e' composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 1 mese nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e puo' farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato puo' rappresentare piu' di tre associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e piu' di 5 associati nelle Associazioni con piu' di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identita' dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessita' l'Assemblea puo' eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessita' oppure quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione e' inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale -redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

IO. L'Assemblea puo' essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria e' valida in prima convocazione se e' presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita' gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L' Assemblea ordinaria:
 - a. Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.;
 - b. Discute ed approva i programmi di attivita';
 - c. Elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale
 - d.  compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione (se previsto);
 - e. Delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
 - f. Approva l' eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g. Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - h. Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - i. Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - j. Delibera sull'esclusione dei soci;
 - k. su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - l. Delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - m. Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
 - n. Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attivita' di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalita' previste, dall'art. 3 dello Statuto;
 - o. Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attivita' diverse ai sensi dell'art.3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalita' previste dall'art. 9;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo e' composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo; in questo caso l'Assemblea puo' rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'erigendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il tesoriere, il segretario.
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilita', l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la meta'dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attivita' per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo e' responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attivita':
 - a. Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. Redige e presenta all'assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
 - c. Delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. Sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. Delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attivita' di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalita' previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - g. Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attivita' dell'Associazione;
 - h. Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attivita' diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - i. Ha facolta' di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni 90 giorni e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.
11. La convocazione e' inolfrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente vali4e le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parita' dei voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico Nazionale del Terzo settore e se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorieta' dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avra' efficacia a partire dall'operativita' del registro unico Nazionale del terzo settore.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente e' eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attivita' dell'Associazione; ha facolta' di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato e' garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile

Art. 14 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore o qualora ne ravvisi la necessita', provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale puo' essere o una persona fisica oppure un Collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non puo' essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso e' composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti e' eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni e puo' essere rinominato fino a 2 volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, puo' assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 15 Il Presidente onorario



1. Il Presidente onorario puo' essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attivita' a favore dell'Associazione.
2. Il Presidente onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art. 16 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria puo' decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico Nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45

commal D.lgs. 117/2017 e s.m.i.) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato e' tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n° 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avra' efficacia dall'operativita' del Registro unico Nazionale del terzo settore.

Art. 17

Norme finali

1. Per tutto Cio' che non e' espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa Nazionale e Regionale in materia.

SEZIONE m ASTI - VIA MONSIGNOR MARELLO, 7 14100 ASTI
asti@anvvl.it C.F. 92052040059

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
Ufficio Istituzionale di Asti

Reg.to in Asti il 28/03/2022
N° 521 S3
ESATTI € 521
(Euro)

IL DIRETTORE